



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **2661/2025**

tra

Parte_1

RICORRENTE

e

Controparte_1

RESISTENTE

e

CP_2

INTERVENIENTE ADESIVO

Oggi **25 settembre 2025** ad ore **10,32** innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:

Per *Parte_1* l'avv. CRIFO' SABRINA

Per *Controparte_1* l'avv. D'ANIELLO FRANCESCO e l'avv. SOZZI FRANCESCO

Per *CP_2* l'avv. CRIFO' SABRINA in sostituzione dell'avv. MASSIMO DI BELLO

L'avv. Sozzi contesta quanto ex adverso proposto ed eccepito; eccepisce l'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente per carenza di interesse ad agire, in quanto l'interveniente adesivo dipendente deve essere titolare di un interesse giuridicamente qualificato individuato dalla giurisprudenza nella necessità di evitare effetti riflessi di una sentenza sfavorevole (Trib. Bari, 2710/2010), mentre nel caso di specie l'interveniente è estraneo al giudizio e non riceverebbe alcuna efficacia rilessa dalla sentenza; inoltre, dai documenti prodotti non risulta che il credito in oggetto non sia stato tenuto in conto nella cessione, non essendovi alcun quantificazione dei debiti nell'atto di cessione, avvenuta per valore nominale delle quote, circostanza che ben si concilia con l'esistenza di debiti, compreso quello in esame; inoltre, rileva l'inammissibilità dell'intervento in quanto l'atto depositato consta di una scansione e non di un pdf nativo, e l'atto è stato depositato in un unico documento contenente atto di intervento, procura e documenti prodotti, sempre con violazione della normativa pdf; in denegata ipotesi di ammissibilità dell'intervento, rilevo la nullità dell'udienza odierna, in quanto non differita ai sensi della Corte Cost 193/1983; insiste nelle conclusioni della memoria difensiva e nelle istanze istruttorie ivi svolte, opponendosi a quelle delle controparti.

L'avv. Crifò, quanto alla difesa della parte *CP_2* insiste per l'accoglimento dell'atto di intervento, in quanto la sentenza sarebbe sfavorevole non solo nei confronti della opponente, ma anche del sig. *CP_2* stante l'accordo assunto in sede di cessione di azienda; insiste nelle richieste istruttorie e si riporta all'atto di intervento.

L'avv. Crifò, quanto alla difesa della parte *Parte_1* chiede la sospensione della provvisoria esecuzione, rientrando l'accordo nella previsione dell'art. 2113; insiste nelle richieste istruttorie, si associa a quelle formulate dalla parte *CP_2* e chiede la controprova sulle istanze di parte opposta.

L'avv. Sozzi rinuncia alla concessione del termine di cui alla pronuncia della corte Costituzione sopra richiamata.

Il giudice, essendo la causa matura per la decisione, rigetta le istanze istruttorie delle parti e invita le medesime alla discussione.

L'avv. Sozzi insiste per l'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente e si riporta alla memoria di costituzione e alle conclusioni, istanze (anche istruttorie9, eccezioni e deduzioni ivi formulate; contesta che l'opposto abbia mai assunto la veste di amministratore di fatto della società e che abbia mai ricevuto alcuna somma dalla società.

L'avv. Grifò conclude la causa, per entrambe le parti, richiamandosi agli atti e alle domande, eccezioni e istanze, anche istruttorie, ivi formulate.

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano

Il Giudice

alle ore 16,50, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2661/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1**), con il patrocinio dell'avv. CRIFO' SABRINA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA CERNAIA 20 FIRENZE presso il difensore avv. CRIFO' SABRINA

Parte ricorrente
contro

Controparte_1 (C.F. **C.F._1**), con il patrocinio dell'avv. D'ANIELLO FRANCESCO e dell'avv. SOZZI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GIUSTI 3 FIRENZE presso il difensore avv. D'ANIELLO FRANCESCO

Parte resistente

e con l'intervento di

CP_2 (C.F. **C.F._2**), con il patrocinio dell'avv. DI BELLO MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA MAGENZA 25 FIRENZE presso il difensore avv. DI BELLO MASSIMO

Parte interveniente volontaria

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ha proposto opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 820/2025, con il quale è stato ingiunto alla stessa di pagare immediatamente a **Controparte_1** la somma di € 36.060,31 (oltre accessori e spese di lite) a titolo di retribuzione per le mensilità da gennaio 2024 a marzo 2025.

La società opponente ha eccepito di aver sottoscritto con il lavoratore in sede sindacale accordo transattivo del 2.4.2025 con cui le parti – definendo integralmente e reciprocamente ogni diritto di natura economica discendente dal rapporto di lavoro – hanno previsto la cessazione di quest'ultimo a decorrere dal 14.2025 per dimissioni volontarie e la corresponsione in favore del lavoratore del solo TFR nella misura di € 9.792,97, importo poi regolarmente corrisposto in data 8.5.2025 a mezzo bonifico bancario; ha formulato le seguenti conclusioni:

"IN VIA PRELIMINARE accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria anche inaudita altera parte del decreto ingiuntivo n. 820/2025 emesso in data 7 luglio 2025, ai sensi

dell'art.649 cpc per le gravi e circostanziate ragioni esposte in narrativa; **NEL MERITO:** previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti: **CONCLUSIONI** e conseguentemente accogliere l'opposizione e per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 820/2025 emesso dal Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro in data 7 luglio 2025; dichiarare che nulla è dovuto dalla società [REDACTED] al Sig. [REDACTED] Controparte_1 per effetto dell'estinzione integrale del credito conseguente all'accordo sindacale del 2 aprile 2025 e al pagamento del TFR effettuato in data 8 maggio 2025; condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa, oltre accessori di legge”.

Costituitosi in giudizio, l'opposto ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto e la conferma del d.i. opposto; in particolare, [REDACTED] Controparte_1 – premessa la provenienza datoriale delle buste paga attestanti l'an e il quantum del credito rivendicato – ha eccepito “l'invalidità/la nullità/l'inefficacia/l'annullabilità” dell'accordo del 2.4.2025 in quanto tempestivamente impugnato con comunicazione stragiudiziale pec del 27.5.2025 ed inidoneo ad essere compreso nella previsione dell'art. 2113, comma 4, c.c. per mancata effettività dell'assistenza sindacale in proprio favore e, comunque, per assenza dei presupposti dell'*aliquid datum*, dell'*aliquid rentum*, della *res dubia* e della volontà delle parti di porre fine ad una lite.

Mediante intervento adesivo dipendente si è costituito in giudizio CP_2 in qualità di socio di maggioranza della resistente che – unitamente ai soci di minoranza CP_3 e Controparte_1, ha ceduto in data 11.4.2025 l'intero capitale della predetta società a Giuliano Del Rio, legale rappresentante di [REDACTED] Controparte_4 premesso l'interesse a proporre intervento adesivo autonomo (per la responsabilità contrattuale da lui assunta nei confronti del cessionario per le obbligazioni gravanti sulla società ceduta e non risultanti dal bilancio del 2024, quali le pretese azionate in sede monitoria), CP_2 ha riferito che nel periodo 2019-2025 i predetti soci di minoranza, sfruttando le sue precarie condizioni di salute e sfruttando la fiducia che egli riponeva nel loro operato, hanno agito quali “amministratori di fatto” acquisendo il controllo della società e la piena autonomia decisionale e gestionale, compiendo “gravi irregolarità amministrative” e “comportamenti lesivi degli interessi sociali”; ha aggiunto che *“La cessione delle quote sociali ha rappresentato la soluzione richiesta dagli stessi soci minoritari per evitare l'insorgere di azioni di responsabilità nei loro confronti da parte del Sig. CP_2 in relazione alla gestione inappropriata dell'attività. I due soci hanno essi stessi individuato l'acquirente e hanno accettato la vendita ad un prezzo corrispondente al mero valore nominale delle quote, stante la sopra indicata situazione debitoria a cui essi stessi avevano fattivamente ed in misura rilevante contribuito a determinare. La rinuncia ai propri asseriti crediti di lavoro da parte dei soci CP_1 e Pt_3 deve essere inquadrata nel contesto delle ammissioni da loro stessi rese nel corso della drammatica riunione del 27 marzo 2025 presso lo studio dello scrivente procuratore. La cessione delle quote al solo valore nominale, nonostante l'entità*

dei debiti accumulati, evidenzia la consapevolezza dei due soci circa la gravità della situazione patrimoniale da loro determinata in assenza del Sig. CP_2 e la necessità di trovare una soluzione che evitasse l'insorgere di loro più gravi responsabilità personali nei confronti del socio di maggioranza. Tale soluzione fu individuata nella loro rinuncia ai presunti crediti da lavoro dipendente, ad eccezione del TFR. La rinuncia agli stipendi, pertanto, non costituiva un atto di magnanimità o di disponibilità verso la società, bensì il naturale e inevitabile rimedio per evitare le conseguenze delle loro responsabilità derivanti dalla gestione irregolare e dai comportamenti inappropriati tenuti nel corso degli anni". Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:

"IN VIA PRELIMINARE:

Dichiarare ammissibile il presente intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c.;

Sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, fondandosi l'opposizione su prova scritta, qui integrata dal bilancio 2024 e relativa nota integrativa e verbale di approvazione con foglio delle presenze, siccome incompatibili con difese avverse su cui si fonda la richiesta monitoria e la concessa provvisoria esecuzione;

- NEL MERITO:

Accogliere integralmente l'opposizione proposta dalla Parte_1 riconoscendo la piena fondatezza delle argomentazioni da essa svolte;

Revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 820/2025 opposto per le ragioni espresse;

Dichiarare, comunque, che nulla è dovuto dalla Parte_1 al Sig. Controparte_1 per effetto dell'estinzione integrale/inesistenza del credito conseguente all'accordo sindacale del 2 aprile 2025 e al pagamento del TFR effettuato in data 8 maggio 2025, nonché (pure) in considerazione dell'approvazione del bilancio 2024 da parte dello stesso Ricorrente con piena consapevolezza degli effetti dell'accordo sindacale e del divieto di venire contra factum proprium.

- IN OGNI CASO:

Condannare il Sig. Controparte_1 al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa in favore della società e dell'interveniente, oltre accessori di legge, per aver promosso azione temeraria priva di fondamento giuridico".

La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (così rendendo non necessaria un'autonoma pronuncia sull'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata nel corpo del ricorso).

L'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.

Il credito ingiunto trova dimostrazione e si fonda sulle buste paga del periodo gennaio 2024 – marzo 2025, che sono state emesse dal datore di lavoro e che devono darsi per riconosciute (secondo il meccanismo di cui all'art. 215 c.p.c.) non essendo state oggetto di alcuna osservazione da parte della società opponente.

Piuttosto, quest'ultima ha eccepito – quale causa estintiva della pretesa creditoria – la successiva sottoscrizione del verbale di conciliazione del 2.4.2025, con cui le parti hanno definito le proprie reciproche posizioni mediante risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 1.4.2025 e pagamento in

favore del lavoratore del (solo) importo di € 9.792,97 a titolo di TFR, con rinuncia a qualsiasi altra pretesa discendente dal rapporto di lavoro; ha aggiunto che, essendo l'accordo intervenuto in sede sindacale, il medesimo ha acquisito efficacia ai sensi dell'art. 2113, comma 4 c.c., così risultando irrilevante e priva di effetto la comunicazione stragiudiziale di impugnazione dell'accordo inviata a mezzo pec il 27.5.2025 (doc. 5 fasc. opposto).

Come noto, “*Alla dichiarazione con la quale il lavoratore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro può essere riconosciuto valore di transazione solo ove l'accordo tra lavoratore e datore contenga lo scambio di reciproche concessioni, essenziale ad integrare il relativo schema negoziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di una transazione, avendo il lavoratore con la dichiarazione suddetta ottenuto null'altro che il TFR, diritto spettante per legge)*” (Cass., 28448/2018).

Invero, “*per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l'elemento dell' "aliquid datum, aliquid retentum", essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. Nel caso in esame la lavoratrice a seguito della sua rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro, non ha ottenuto null'altro che il TFR, diritto che le era già riconosciuto per legge. Che a nulla rileva, peraltro, che la transazione sia stata effettuata in sede sindacale atteso che, perché possa applicarsi il IV comma dell'art. 2113 c.c., che esclude la possibilità di impugnativa delle conciliazioni sindacali, deve pur sempre trattarsi di un atto qualificabile come transazione e non di una mera quietanza liberatoria*”.

La giurisprudenza sopra citata è pertinente al caso di specie, in cui l'odierno opposto ha rinunciato a qualsiasi altra pretesa dietro il pagamento del solo TFR, già spettantegli per legge; difetta quindi il requisito delle reciproche concessioni, neppure ricavabile dal fatto che – nelle premesse dell'atto – si sia fatto riferimento a contestazioni del lavoratore circa un non corretto inquadramento contrattuale e una errata quantificazione degli importi liquidati (rivendicazioni che sono state contestate dall'opposto e, quand'anche effettivamente sussistenti, avrebbero rappresentato ulteriori pretese cui il lavoratore avrebbe rinunciato senza lo scambio di reciproche concessioni).

In considerazione di quanto precede (che esclude l'applicabilità dell'art. 2113, comma 4, c.c.) e della comunicazione stragiudiziale del 27.5.2025 di impugnazione delle rinunce *de quibus*, risulta priva di effetto l'atto abdicativo del 2.4.2025.

Irrilevante è, infine, l'avvenuto pagamento della somma di € 9.792,97 a titolo di TFR, in quanto credito canonizzato nella busta paga di aprile 2025 e diverso da quelli oggetto di ingiunzione (doc. 4 fasc. opponente).

Tutto quanto precede non è inficiato dalle difese svolte dal *CP_2* nel proprio atto di intervento adesivo dipendente, di cui deve essere dichiarata l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire (non risulta che il credito di cui si discute non fosse stato inserito nelle poste debitorie del bilancio societario del 2024 e, quindi, non vi sono i presupposti per ritenere che nei confronti del *CP_2* la sentenza odierna possa produrre effetti pregiudiziali).

In ogni caso, anche qualora l'intervento adesivo dipendente fosse ritenuto ammissibile e fosse esaminabile nel merito, si osserva come non vi sarebbe la prova (dalla documentazione prodotta), né avrebbe potuto darsi la dimostrazione (dalla prova per testi formulata, relativa ad altre circostanze), che (anche) il ricorrente – quale socio di minoranza – avrebbe assunto il ruolo di amministratore di fatto della società nel periodo 2019-2025 e che la rinuncia alle pretese patrimoniali inerenti al rapporto di lavoro (ad esclusione del TFR) avrebbe avuto contropartita nella rinuncia a far valere (anche) nei suoi confronti un'azione di responsabilità per la gestione societaria (anche) a lui riferibile.

In conclusione, il d.i. opposto deve essere confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,

- 1) rigetta integralmente l'opposizione e conferma il d.i. opposto n. 820/2025, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- 2) dichiara l'inammissibile l'intervento adesivo dipendente di *CP_2* e, comunque, rigetta le relative domande;
- 2) condanna *Parte_1* a rifondere al resistente *Controparte_1* le spese di lite, liquidate in € 3.689,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
- 3) condanna *CP_2* a rifondere al resistente *Controparte_1* le spese di lite, liquidate in € 3.689,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.

Sentenza resa *ex articolo 429 c.p.c.*, pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 25 settembre 2025

Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.